COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 OTTOBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Nuove norme relative alla nomina dei capi di istituto (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3244) 1620

PRESIDENTE 1620, 1621
FRANCESCHINI 1621
PITZALIS 1621
RACCHETTI, *Relatore* 1620
RAMPA 1621
ROMANATO 1621
TEDESCHI 1621

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

PEDINI ed altri: Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che presti servizio nei paesi in via di sviluppo (3957) 1621

PRESIDENTE 1621, 1622
RAMPA, *Relatore* 1622

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

RUSSO SPENA: Proroga del termine previsto dalla legge 15 aprile 1965, n. 448, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni (3242);

BRANDI: Modificazioni all'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e alla legge 15 aprile 1965, n. 448, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni (3501);

Senatori DE LUCA ANGELO ed altri: Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4333) 1622

PRESIDENTE, *Relatore* 1622, 1623
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1623
FRANCESCHINI 1623

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1623

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme relative alla nomina dei capi di istituto *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3244, concernente le nuove norme relative alla nomina dei capi di istituto.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato. Un Comitato ristretto, nominato nell'ottobre del 1966, ha a lungo vagliato ed attentamente esaminato i vari punti del provvedimento.

L'onorevole Racchetti, Relatore, ha facoltà di illustrare alla Commissione il risultato dei lavori del Comitato ristretto.

RACCHETTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Alla discussione del disegno di legge n. 3244, la nostra Commissione dedicò la seduta del 5 ottobre 1966, ed, alla unanimità, riconobbe la necessità di modificare il testo al fine di predisporne uno nuovo e più organico. Ne fu così affidato lo studio del provvedimento ad un Comitato ristretto che si riunì ben 16 volte, dal 18 ottobre 1966 al 27 settembre 1967. Del Comitato ristretto facevano parte i rappresentanti di tutti i Gruppi politici ed il rappresentante del Governo, nella persona del Sottosegretario Elkan, ne seguì costantemente i lavori.

Il Comitato ristretto discusse anzitutto del problema del metodo di lavoro e dei limiti della materia da prendere in esame. Fu così deciso di dover discutere tutta la questione relativa alla nomina dei capi d'istituto, escludendo però l'argomento relativo alle loro funzioni, dovendo essere connesso questo secondo problema con l'ordinamento degli istituti, con lo stato giuridico, e con altre materie affini.

Il Comitato si limitò, quindi, ad approfondire il problema del concorso ed i caratteri cui il concorso stesso doveva ispirarsi, per cui la questione delle funzioni fu presa in considerazione soltanto indirettamente. A questo proposito, alla unanimità, fu convenuto che le funzioni del Preside dovessero essere prevalentemente di natura pedagogico-didattica, senza naturalmente escludere il possesso di una certa capacità di amministrazione.

Con questi presupposti il Comitato ristretto prese in esame i seguenti temi:

1) gruppi di concorsi a preside;

2) requisiti di ammissibilità ai concorsi;

3) esami e tipo di esami;

4) la Commissione esaminatrice;

5) il punteggio a disposizione della Commissione – la compilazione delle graduatorie;

6) il problema dei presidi idonei nei concorsi precedenti.

Furono questi i sei problemi ai quali il Comitato ristretto dedicò le 16 sedute cui ho innanzi accennato.

PRESIDENTE. Mi sembra che il disegno di legge nel testo predisposto contenga profonde modifiche rispetto al testo approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

RACCHETTI, *Relatore*. I concetti fondamentali contenuti nel disegno di legge originario sono stati tutti recepiti nel nuovo testo, ma inseriti in un quadro più organico soprattutto per quanto riguarda il concorso.

PRESIDENTE. Mi è giunta ieri la notizia che la I Commissione affari costituzionali, in sede referente, ha esaminato varie proposte di legge relative a disposizioni in favore del personale dipendente dall'amministrazione dello Stato in genere. Tra queste, che mi pare siano 16, ve n'è una che fu proposta dal compianto collega Leone Raffaele, relativa alla immissione nel ruolo dei presidi di personale ex combattente.

Ora la I Commissione ha predisposto un testo costituito di sei articoli, che prevede l'immissione di personale incaricato con facilitazioni notevoli, in quanto muniti del titolo di ex combattenti, senza che la nostra Commissione potesse esprimersi in merito benché si tratti di materia attinente a quella che noi stiamo esaminando. Per di più la I Commissione ha richiesto alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa del citato testo unificato. Me ne sono preoccupato e ho chiesto alla Presidenza la competenza in sede primaria per l'esame del provvedimento limitatamente alla parte che attiene alla competenza della nostra Commissione.

RACCHETTI, *Relatore*. La proposta in esame da parte della I Commissione affari costituzionali mi pare consista nel riservare il 30 per cento dei posti senza concorso agli ex combattenti, che abbiano un anno di incarico. E tale proposta varrebbe sia per i direttori di-

dattici, sia per i presidi. Questo, naturalmente, interferisce con le norme transitorie predisposte dal Comitato ristretto per quanto attiene al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ritengo sia bene attendere la decisione della Presidenza in merito alla richiesta avanzata, ed eventualmente riprendere l'esame del provvedimento la prossima settimana, in caso di risposta affermativa.

PITZALIS. Desidero intervenire, signor Presidente, perché ho partecipato, in seno alla I Commissione affari costituzionali, alla discussione dei provvedimenti da lei richiamati, anche perché ho fatto parte del Comitato ristretto che ha predisposto il testo unificato chiamato in causa.

Innanzitutto bisogna considerare che ci troviamo di fronte ad un provvedimento di carattere generale; esso cioè non interessa solamente gli insegnanti, ma tutte le categorie di ex combattenti dipendenti dalla Pubblica amministrazione, in qualsiasi settore essi prestino servizio. Sotto questo aspetto, quindi, era giusto prendere in considerazione anche la posizione degli ex combattenti, insegnanti delle scuole medie ed elementari, rispetto al concorso per direttore didattico e per preside.

Durante la discussione svoltasi in sede di Comitato ristretto, allorché si ritenne di poter considerare sufficiente il termine di un anno per i citati concorsi, sollevai eccezione in merito perché tale disposto avrebbe inciso sulle norme di carattere generale relative ai concorsi, apportando anche delle varianti gravissime in ordine ai titoli richiesti per l'ammissione ai concorsi stessi. Si consente, per citare un esempio, agli insegnanti elementari, in possesso del diploma di laurea del Magistero (purché siano ex combattenti, senza tenere conto di coloro che ne avrebbero diritto), di partecipare ad un concorso speciale per direttori didattici.

In sede di Comitato ristretto feci osservare che tutto ciò comportava una valutazione di fondo che doveva essere rinviata alla Commissione competente per materia che doveva essere chiamata ad esprimere su di essa un giudizio vincolante.

RAMPA. Mi associo alla richiesta formulata dal Presidente.

FRANCESCHINI. A quanto ha detto l'onorevole Pitzalis, vorrei aggiungere che esiste un precedente molto importante, che è quello relativo alla istituzione dei ruoli transitori avvenuta nel 1950-51. Ruoli transitori che sono norma generale per gli impieghi dello Stato, ma che, per quanto riguarda la pubblica istruzione furono ampiamente discussi dalla nostra Commissione che, a suo tempo, apportò molte modifiche sul piano tecnico e in ordine al trattamento del personale interessato, anche su proposta del Ministero della pubblica istruzione.

Pur trattandosi, quindi, di una normativa di carattere generale, non si mancò in quella occasione di deferire all'esame della Commissione istruzione della Camera e del Senato la questione dei ruoli transitori degli insegnanti.

ROMANATO. Concordo con quanto ha osservato il collega Franceschini. In effetti, ricordo che in merito al precedente legislativo testé citato, si predispose un disegno di legge a sé stante.

TEDESCHI. Signor Presidente, ci associamo alla richiesta dell'onorevole Pitzalis, perché riteniamo che la materia sia di precisa competenza della Commissione, e ci associamo alla richiesta del Presidente di farsi partecipe presso la Presidenza della Camera della volontà della Commissione.

PRESIDENTE. In attesa della risposta della Presidenza della Camera su questo punto di fondamentale importanza (si tratta di rivendicare la nostra competenza primaria), propongo agli onorevoli colleghi di sospendere la discussione, rinviandola – possibilmente – alla prossima seduta. Ringrazio pertanto fin d'ora il Comitato ristretto per la notevole fatica compiuta, ed il Sottosegretario Elkan per la costante ed attenta presenza ai suoi lavori.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Pedini ed altri: Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che presti servizio nei paesi in via di sviluppo (3957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3957, d'iniziativa dei deputati Pedini, Buzzi, Franceschini, Bersani, Bianchi Gerardo, Biasutti, Cocco Maria, Colleselli, Gennai Tonietti Erisia, Isgrò, Rampa, Savio Emanuela, Storchi, Vedovato, Zanibelli concernente le disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che presti servizio nei paesi in via di sviluppo.

La V Commissione, investita del parere su questo provvedimento, ha espresso parere favorevole salvo suggerire alcune modificazioni. In linea di massima la nostra Commissione si è già espressa in senso concorde sul provvedimento, per il quale è stato chiesto il trasferimento in sede legislativa che ci è stato concesso.

Il Relatore, onorevole Rampa, ha facoltà di svolgere la relazione.

RAMPA, *Relatore*. Desidero solamente avvertire i colleghi che un esame più approfondito della proposta di legge ci ha suggerito di modificare alcuni articoli a carattere prevalentemente regolamentare, di dare un ordine tecnicamente più valido ad altri, e di inserire, nel quadro delle proposte già avanzate in ordine ai vari problemi, alcune altre proposte miranti, secondo le nostre intenzioni, a realizzare due obiettivi: il primo è di poter consentire una più ampia possibilità di selezione nei confronti degli insegnanti che si prestano ad offrire il loro servizio nei paesi in via di sviluppo; il secondo è di incentivare la domanda a questo servizio.

Per rispondere a queste esigenze, abbiamo ritenuto opportuno formulare degli articoli aggiuntivi, alcuni dei quali riguardano il personale non di ruolo (che noi non riteniamo di dover in alcun modo escludere dalla possibilità di prestare servizio nei paesi in via di sviluppo), mentre altri riguardano gli specifici incentivi che si riferiscono alla diversa posizione giuridica degli insegnanti di ruolo e non di ruolo.

A questo punto potrebbe sorgere qualche preoccupazione a proposito del rapporto tra la nostra Commissione e la Commissione bilancio, perché uno degli incentivi, che tra l'altro ripete esattamente il dettato della legge n. 740, relativo all'ordinamento delle scuole italiane all'estero, potrebbe comportare una spesa che io, tra l'altro, non sono in grado di valutare. Qualora la Commissione dovesse pronunciarsi per quel tipo di incentivo, che riguarda il calcolo fatto in ordine al trattamento economico ed in ordine al trattamento di quiescenza, bisognerebbe certamente richiedere il parere della Commissione bilancio.

Stando così le cose, signor Presidente, non so se sia il caso di iniziare la discussione generale, oppure di attendere la prossima riunione, al fine di poter formulare un testo definitivo, che del resto è già pronto.

Devo precisare al riguardo, per i colleghi che avessero dei dubbi in proposito, che il nostro testo è solo formalmente sostitutivo, perché è più ordinato tecnicamente, senza turbare lo spirito della proposta di legge. Mi rendo, però, conto che taluni articoli dovranno essere rimeditati e credo di poter concludere che la precedente proposta di approntare un testo definitivo possa facilitare, in ultima analisi, la discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il relatore propone, dunque, che potrebbero essere apportati diversi emendamenti, alcuni notevoli, altri meno, riguardanti la spesa e sui quali dovremmo richiedere il parere della Commissione bilancio. Per cui sono dell'opinione che sarebbe opportuno che i colleghi conoscessero con un certo anticipo il testo degli emendamenti. Prego, pertanto, l'onorevole Rampa e gli altri colleghi, che ritengono di dover presentare emendamenti, di preparare subito il nuovo testo affinché possa essere ciclostilato e distribuito, così da riprendere la discussione nella seduta di mercoledì prossimo.

RAMPA, *Relatore*. Posso impegnarmi a presentare il testo emendato questa mattina.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Russo Spena: Proroga del termine previsto dalla legge 15 aprile 1965, n. 448, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni (3242); Brandi: Modificazioni all'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e alla legge 15 aprile 1965, n. 448, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni (3501); e dei senatori De Luca Angelo ed altri: Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (4333).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Russo Spena: « Proroga del termine previsto dalla legge 15 aprile 1965, n. 448, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni », n. 3242; Brandi: « Modificazioni dell'articolo 9 della

legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e alla legge 15 aprile 1965, n. 448, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni », n. 3501; nonché dei senatori De Luca Angelo, Vecellio e Genco: « Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni », n. 4333.

Su questi progetti di legge riferirò io stesso.

Le tre proposte di legge riguardano la proroga fino al 31 gennaio 1968 del termine di presentazione delle domande di conversione della abilitazione all'esercizio delle professioni da provvisoria in definitiva.

Poiché sono convinto dell'opportunità di legiferare in tal senso, invito la Commissione ad approvare i citati provvedimenti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCESCHINI. Sono pienamente d'accordo sui provvedimenti in esame e non mi resta che rinnovare al Governo la raccomandazione di farsi parte diligente presso le Università e gli Ordini professionali perché coloro che ancora non si siano messi in regola rispetto a questa norma di legge del 1965 siano avvertiti tempestivamente e possano così corredare, con i necessari documenti, le loro domande e non si debba dar luogo, il prossimo anno, ad una ulteriore proroga. Se il Governo sarà tanto cortese da ripetere l'assicurazione già data in sede referente, saremo maggiormente rassicurati in tal senso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io rinnovo l'assicurazione già fatta, avvertendo al contempo, però che è più difficile mobilitare le Università a questo scopo che non gli Ordini professionali. Comunque, assicuro che il Governo farà tutto il possibile in tal senso.

PRESIDENTE. Siamo lieti di questa assicurazione della quale ringraziamo il Governo augurandoci, come disse già un collega, che questa sia l'ultima volta in cui si concede una proroga di termini.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Propongo come testo base la proposta del senatore De Luca Angelo n. 4333.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Non essendo stati presentati emendamenti, darò lettura e porrò successivamente in votazione gli articoli della proposta di legge De Luca Angelo n. 4333.

ART. 1.

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande per il conseguimento dell'abilitazione definitiva per l'esercizio delle professioni, prorogato con legge 15 aprile 1965, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 1968.

Alla stessa data è prorogato il termine previsto dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1957, n. 1300, prorogato con legge 15 aprile 1965, n. 448, è ulteriormente prorogato, anche per i periti forestali e i laureati in discipline statistiche, al 31 gennaio 1968.

(*È approvato*).

La proposta di legge n. 4333 sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge:

DE LUCA ANGELO ed altri: « Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4333):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 4333, risultano assorbite le proposte di legge Russo Spena (3242) e Brandi (3501).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Giugni Lattari Jole, Levi Arian Giorgina, Magrì, Moro Dino, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Scionti, Seroni, Tedeschi, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO